



Newsletter Wikilabour.it

Il grande dizionario dei diritti dei lavoratori annotato con la giurisprudenza

Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, su G.U. 25 maggio 2021 n. 123. “Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.”

*Il decreto contiene numerose **disposizioni in materia di lavoro (anche autonomo) e politiche sociali**, alcune delle quali di particolare rilevanza, che si aggiungono alla già corposa produzione di norme che ha fin dall'inizio caratterizzato la gestione emergenziale della pandemia da parte del legislatore.*

Il Titolo IV, in particolare, è interamente dedicato al lavoro e alla previdenza.

Riferimento	Oggetto
Articolo 1 Contributo a fondo perduto	<p>Riconosciuto un ulteriore contributo a fondo perduto ai beneficiari del contributo previsto dall'art. 1 del DL n. 41/2021 (vedi scheda di sintesi pubblicata su Wikilabour), purché risultino avere una partita Iva attiva alla data di entrata in vigore del decreto (26 maggio 2021).</p> <p>In alternativa al contributo di cui sopra, sarà possibile beneficiare di un contributo calcolato sul confronto dell'ammontare medio mensile del fatturato del periodo 01/04/2020–31/03/2021 e 01/04/2019–31/03/2020.</p> <p>Quest'ultimo contributo è riconosciuto in misura variabile, a seconda che il soggetto abbia o meno beneficiato del contributo di cui al cd. decreto Sostegni ed in funzione dell'ammontare dei propri compensi annui.</p>
Articolo 9 Proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione	<p>Disposta un'ulteriore proroga della sospensione dei pignoramenti dell'Agente della riscossione su stipendi e pensioni.</p> <p>Nello specifico, viene differita dal 30 aprile 2021 (termine precedentemente fissato dal DL n. 41/2021) al 30 giugno 2021 la scadenza della sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall'Agente della riscossione e dagli altri soggetti titolati, aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio/salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione o di assegni di quiescenza.</p>
Articolo 36	<p>Concesse ulteriori 4 quote di reddito di emergenza relativamente alle mensilità di giugno, luglio, agosto e settembre 2021.</p>

Riferimento	Oggetto
Ulteriori disposizioni in materia di reddito di emergenza	<p>La domanda per le nuove quote di Rem andrà presentata all'INPS entro il 31 luglio 2021, secondo le indicazioni operative che saranno fornite dall'Istituto.</p> <p>L'impianto regolatorio (requisiti, criteri di calcolo delle quote, cause di incompatibilità) ricalca quanto precedentemente previsto dal decreto Sostegni (vedi scheda di sintesi pubblicata su Wikilabour), a cui il decreto Sostegni bis rinvia espressamente.</p>
Art. 37 Reddito di ultima istanza in favore dei professionisti in situazione d'invalidità	<p>Il "Fondo per il reddito di ultima istanza" eroga un'indennità di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro (art. 44 del DL n. 18/2020, convertito con legge n. 27/2020).</p> <p>Il decreto Sostegno bis esclude dai limiti di reddito previsti per il riconoscimento della predetta indennità in favore dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, ogni emolumento corrisposto ad integrazione del reddito a titolo di invalidità, avente natura previdenziale, che risponda alle medesime finalità dell'assegno ordinario di invalidità.</p> <p>La domanda per la corresponsione dell'indennità in commento può essere presentata entro il 31 luglio 2021 da parte dei soggetti interessati che non hanno avuto accesso alla misura in esame alla data del 26 maggio 2020.</p>
Articolo 38 Disposizioni in materia di NASPI	<p>Fino al 31 dicembre 2021, per le Naspi in corso di pagamento, viene sospesa l'applicazione dell'articolo 4, comma 3, del D.Lgs. n. 22/2015, ossia viene sospesa la riduzione del 3 per cento della quota di indennità mensile prevista a partire dal quarto mese di erogazione.</p> <p>Le prestazioni Naspi già in pagamento restano pertanto confermate fino a tutto il 2021 nell'importo spettante alla data del 26 maggio 2021.</p> <p>La riduzione progressiva dell'indennità di disoccupazione non verrà applicata nemmeno alle nuove prestazioni decorrenti nel periodo dal 1° giugno al 30 settembre 2021.</p> <p>A partire dal 1° gennaio 2022 in poi l'importo della Naspi tornerà ad essere calcolato applicando le riduzioni corrispondenti ai mesi di sospensione trascorsi.</p>
Articolo 39 Disposizioni in materia di contratto di espansione	<p>Il decreto Sostegni bis amplia la platea dei datori di lavoro che possono ricorrere al contratto di espansione di cui all'art. 41, comma 1-bis, del D. Lgs. n. 148/2015. Potranno accedervi infatti quelli con una forza lavoro di almeno 100 unità lavorative.</p> <p>Resta invariato che tale entità di lavoratori, nell'ambito delle aggregazioni stabili di imprese con un'unica finalità produttiva o di servizi, potrà essere fatta valere in riferimento ad un criterio di computo complessivo.</p>
Articolo 40, commi 1-3 Ulteriori disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale e di	<p>I commi 1 e 2 introducono una nuova misura alternativa ai trattamenti di integrazione salariale di cui D. Lgs. n. 148/2015, comunque non più riconducibile alla cassa integrazione emergenziale con causale Covid-19. Ne potranno usufruire i datori di lavoro privati di cui all'articolo 8, comma</p>

Riferimento	Oggetto
<p>esonero dal contributo addizionale</p>	<p>1, del D.L. n. 41/2021 (ossia quei datori costretti a sospendere o ridurre l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da Covid-19) che nel primo semestre dell'anno 2021 hanno subito un calo del fatturato del 50 per cento rispetto al primo semestre dell'anno 2019, presentando una domanda di cassa integrazione guadagni straordinaria – in deroga a quanto disposto dagli artt. 4 e 21 del D.Lgs. n. 148/2015 – per una durata massima di 26 settimane nel periodo tra la data di entrata in vigore del decreto e il 31 dicembre 2021.</p> <p>La richiesta dovrà essere preceduta dalla stipula di un accordo collettivo aziendale ai sensi dell'articolo 51 del D.Lgs. n. 81/2015, avente ad oggetto la riduzione dell'attività lavorativa finalizzata al mantenimento dei livelli occupazionali nella fase di ripresa delle attività dopo l'emergenza epidemiologica, entro determinati limiti temporali e di spesa.</p> <p>Secondo quanto previsto al comma 3, i datori di lavoro privati di cui all'articolo 8, comma 1, del D.L. n. 41/2021 (v. sopra), che a decorrere dal 1° luglio 2021 sospendono o riducono l'attività lavorativa e presentano domanda di integrazione salariale ordinaria o straordinaria, sono esonerati dal pagamento del contributo addizionale di cui all'articolo 5 del D. Lgs. n. 148/2015 fino al 31 dicembre 2021.</p> <p style="text-align: center;">-----</p> <p>Pertanto, riepilogando, i datori di lavoro soggetti alla CIGO potranno all'occorrenza richiedere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dal 1° luglio 2021, la cassa integrazione ordinaria e straordinaria ai sensi del D.Lgs.n. 148/2015 (senza vedersi applicato il contributo addizionale fino al 31 dicembre 2021); • in alternativa, dal 26 maggio e fino al 31 dicembre 2021, subordinatamente alla sussistenza di un calo di fatturato del 50%, la CIGS in deroga, per una durata massima di 26 settimane, previa stipula di accordi collettivi aziendali di riduzione dell'attività lavorativa dei lavoratori in forza, finalizzati al mantenimento dei livelli occupazionali.
<p>Articolo 40, commi 4-5 Proroga (selettiva) del divieto di licenziamento</p>	<p>Fermo restando che fino al 30 giugno 2021 permane il divieto di licenziamento generalizzato per tutte le aziende (DL n. 41/2021, art. 8, comma 9, vedi scheda di sintesi pubblicata su Wikilabour), dopo tale data, ossia a partire dal 1° luglio 2021, il divieto continuerà ad applicarsi in modo differenziato in relazione all'utilizzo degli ammortizzatori sociali da parte delle aziende.</p> <p style="text-align: center;">-----</p> <p>1) Per i datori di lavoro che, ai sensi dell'art. 40, comma 3 del decreto in commento, presentano domanda di CIGO o CIGS dal 1° luglio 2021 resta fino al 31 dicembre 2021:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) precluso l'avvio delle procedure di licenziamento collettivo per la durata del trattamento di integrazione salariale fruito; b) sospese le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020; c) preclusa, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 604/1966;

Riferimento	Oggetto
	<p>d) sospese le procedure in corso di cui all'art. 7 della medesima legge. Il ricorso ai trattamenti di sostegno al reddito di cui al comma 3 preclude ai datori di lavoro, per tutta la durata del loro utilizzo e comunque fino al 31 dicembre 2021, la possibilità di attivare o riavviare procedure di licenziamento collettivo, nonché la facoltà di procedere a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo, a prescindere dal requisito dimensionale.</p> <p>In sostanza, dal 1° luglio 2021, le imprese dell'industria e dell'edilizia si troveranno di fronte a due alternative: <u>utilizzare la cassa integrazione ordinaria o straordinaria senza poter licenziare, oppure non richiedere l'integrazione salariale e poter licenziare.</u></p> <p>Anche quest'ultima proroga del divieto di licenziamento – assai più circostanziata quanto all'ambito di applicazione rispetto ai precedenti decreti emergenziali – rimane soggetta ai medesimi casi di esclusione già previsti dal decreto Agosto, dai decreti Ristori e in ultimo dal DL n. 41/2021, come convertito dalla legge n. 69/2021 (cd. decreto Sostegni).</p> <p>-----</p> <p>2) Il quadro normativo preesistente resta, viceversa, immutato per le imprese che utilizzano l'Assegno ordinario (FIS e Fondi di solidarietà bilaterali), la CIG in deroga ed il trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA), le quali continueranno a non poter licenziare <u>fino al 31 ottobre 2021</u> in base a quanto disposto dall'art. 8, comma 10, del DL 41/2021 (vedi scheda di sintesi pubblicata su Wikilabour), a prescindere dalla fruizione o meno degli ammortizzatori sociali.</p>
<p>Articolo 41 Contratto di rioccupazione</p>	<p>Viene introdotta una nuova fattispecie di assunzione agevolata, ossia il contratto di rioccupazione. Si tratta di un contratto a tempo indeterminato di datori di lavoro privati, volto ad agevolare l'inserimento nel mondo del lavoro dei soggetti disoccupati nella fase di ripresa delle attività dopo l'emergenza epidemiologica da Covid-19.</p> <p>Condizione per l'assunzione è la definizione, con il consenso del lavoratore, di un progetto individuale di inserimento, della durata di 6 mesi, finalizzato ad adeguare le competenze del lavoratore al nuovo contesto lavorativo.</p> <p>L'incentivo che verrà concesso per questo tipo di assunzioni, e che sarà operativo dal 1° luglio 2021 al 31 ottobre 2021, consiste in uno sgravio totale dei contributi dovuti all'INPS dal datore di lavoro, per un periodo non superiore ai 6 mesi a partire dall'assunzione e nel limite massimo di 6.000 euro annui.</p>
<p>Articolo 42 Proroga indennità lavoratori stagionali, turismo e spettacolo</p>	<p>Viene riconosciuta un'ulteriore indennità di 1.600 euro ai soggetti già beneficiari dell'indennità di cui all'articolo 10, commi da 1 a 9 del DL n. 41/2021 (vedi scheda di sintesi pubblicata su Wikilabour).</p> <p>Il decreto richiama poi ulteriori fattispecie al ricorrere delle quali può essere riconosciuta apposita indennità.</p>
<p>Articolo 43</p>	<p>Alle assunzioni a tempo indeterminato che verranno effettuate dai datori di lavoro privati dei settori del turismo, degli stabilimenti termali e del</p>

Riferimento	Oggetto
Decontribuzione settori del turismo e degli stabilimenti termali e del commercio	<p>commercio a decorrere dal 26 maggio e sino al 31 dicembre 2021 verrà concesso un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dell'azienda, nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale fruita nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021.</p> <p>Tale sgravio è subordinato al rispetto della disciplina in materia di divieto di licenziamento fino al 31 dicembre 2021, sancita dall'art. 8, commi 9-11 del DL n. 41/2021 (vedi scheda di sintesi pubblicata su Wikilabour).</p> <p>L'esonero, riparametrato ed applicato su base mensile, sarà cumulabile con altri esoneri o riduzioni della contribuzione previdenziale dovuta, ad esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL.</p>
Articolo 44 Indennità per i collaboratori sportivi	Riconosciuta un'indennità di importo compreso tra 2.400 e 800 euro a favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso le società e associazioni sportive dilettantistiche.
Articolo 45 Proroga CIGS per cessazione e incremento del Fondo sociale per occupazione e formazione	<p>Disposta la proroga per sei mesi della CIGS per cessazione di attività di cui all'articolo 44 del D.L. n. 109/2018, convertito con modificazioni dalla legge n. 130/2018, nelle aziende di particolare rilevanza strategica sul territorio ove siano stati avviati processi di cessazione aziendale, le cui azioni necessarie al suo completamento e per la salvaguardia occupazionale abbiano incontrato fasi di particolare complessità di cui sia stato dato conto al Ministero dello sviluppo economico.</p> <p>La misura è tuttavia concessa previo ulteriore accordo da stipulare in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.</p>

leggi il testo...